

INFORMATIVA

A) Disposizioni introdotte dal “Decreto Sostegni” (D.L. 41 del 22.03.2021; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23.03.2021 ed in vigore a decorrere dal 23.03.2021).

1. Ammortizzatori sociali COVID-19 – Nuovi trattamenti CIGO, Assegno Ordinario (FIS/Fondi solidarietà) e CIG in deroga
(Articolo 8, commi 1- 3)

Previste, per i lavoratori in forza alla data del 23.03.2021,:;

- 13 settimane di CIGO; all'interno del periodo 1° aprile 2021 – 30 giugno 2021;
- 28 settimane di Assegno Ordinario / CIG in deroga; all'interno del medesimo periodo (1° aprile 2021– 31 dicembre 2021).

Non è previsto il pagamento del contributo addizionale.

Dal punto di vista delle relative procedure sindacali, il Decreto non introduce nuove norme, per cui appare legittimo ritenere che continueranno a trovare applicazione le procedure sindacali di cui al Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) oggi vigente, espressamente richiamato dal nuovo provvedimento.

La domanda deve essere presentata all'INPS:

- (i) entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa; ma
- (ii) in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo l'entrata in vigore del Decreto.

2. Blocco dei Licenziamenti

(Articolo 8, commi 9 - 11)

- Fino al 30 giugno 2021, si mantiene il blocco generalizzato delle procedure di licenziamento collettivo e dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le ipotesi di cambio appalto.

- Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, si prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti per i soli datori di lavoro che fruiscono effettivamente degli Ammortizzatori COVID-19 della FIS e della CIG IN DEROGA.

Rimangono ferme le seguenti eccezioni:

- i) cessazione definitiva dell'attività dell'impresa (anche al di fuori di un processo liquidatorio) oppure cessazione definitiva dell'attività d'impresa conseguente a messa in liquidazione senza prosecuzione dell'attività, a condizione che durante la liquidazione non si effettuino cessioni che si qualifichino come trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.;
- ii) accordo collettivo aziendale (stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ai lavoratori che aderiscono verrà riconosciuto l'accesso alla NASPI;

iii) licenziamenti disposti in caso di fallimento senza esercizio provvisorio.

3) Misure a sostegno dei lavoratori fragili e smart working (Articolo 15)

I lavoratori fragili svolgeranno, di norma, la prestazione lavorativa in *smart working* fino al 30 giugno 2021. Viene del pari prorogata al 30 giugno 2021, ed integrata, la disciplina applicabile ai lavoratori fragili la cui prestazione non sia eseguibile in regime di *smart working*.

4) Contratti a termine (Articolo 17)

Fino al 31 dicembre 2021 - ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi - è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle cosiddette "causali" (di cui all'articolo 19, comma 1, D. Lgs. 81/2015).

B) Comunicato INPS del 22.03.2021

Verifiche da parte dei lavoratori

Il 22.03.2021 l'INPS ha comunicato che per i lavoratori, con pagamento diretto degli Ammortizzatori sociali da parte dell'Istituto, sarà possibile seguire l'iter della pratica tramite accesso al portale INPS nel servizio on-line "CIP – Consultazione info previdenziali" sezione "Integrazioni Salariali".

Nella nuova sezione "Integrazioni Salariali" sarà possibile consultare i dati relativi alle domande di integrazione salariale, inviate a partire dal 23 febbraio 2021 e seguirne le fasi di lavorazione fino ai pagamenti (ad esclusione dei lavoratori della aziende artigiane rientranti nel FSBA).